

**CONVENZIONE TRA**  
**FIDIMPRESA SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA DEI**  
**FIDI A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**E**  
**BANCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI**

Tra

**BANCA CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI**, con sede legale in Rende (CS), Via Alfieri, s.n.c., partita IVA 02300410780. C.C.I.A.A. n. 46914 Cosenza, in seguito denominata "Banca", qui rappresentata dal Dott. Nicola Paldino, nato a Bisignano (Cs), il 08/12/1950, nella qualità di Presidente pro tempore, a tanto abilitato in forza delle norme statutarie/procura/altro, e domiciliato per la carica presso la sede di BCC Mediocрати

e

**FIDIMPRESA SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI A RESPONSABILITA' LIMITATA** (in seguito "Confidi") con sede legale in CATANZARO (CZ) VIA ALDO BARBARO 16 CAP 88100, iscritto al n. CZ 148039 della CCIAA/Rea di Catanzaro, P. Iva/C.F. 01981590795, rappresentato dal Sig. Domenico Sia, nato a Catanzaro il 11/10/1951, nella sua qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 Giugno 2017,

si conviene e si stipula quanto segue.

**CAPO I**

(Disposizioni generali)

Art. 1- Oggetto e finalità del presente accordo

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di concessione di finanziamenti bancari (di seguito anche "Finanziamenti" e/o "Operazioni") alle Imprese, a fronte dei quali il Confidi rilascerà garanzia, tramite uno specifico impegno di garanzia conforme alle previsioni della Convenzione stessa e dei suoi Allegati (di seguito "Garanzia") a favore del Credito Cooperativo Centro Calabria (di seguito "Banca").
2. Allo scopo di garantire le linee di credito accordate dalla Banca ai sensi della presente Convenzione, il Confidi dichiara di costituirsi garante, nelle forme contrattuali della Garanzia "a prima richiesta" a favore della Banca medesima, impegnandosi a prestare, a fronte delle singole linee di credito che verranno concesse ai suoi Soci, adeguata scrittura di garanzia limitata nella percentuale e nell'importo per ciascuna linea di credito come sopra concessa.
3. La decisione sul rilascio della garanzia "a prima richiesta" è rimessa all'insindacabile giudizio degli organi deliberanti del Confidi.
4. La responsabilità del Confidi è in ogni caso limitata alla garanzia prestata in conformità alla presente convenzione.

5. Sui finanziamenti di cui al presente accordo la Banca applicherà le migliori condizioni, tenuto presente l'andamento del mercato finanziario.
6. Le forme tecniche dei finanziamenti, la misura dei tassi e degli oneri accessori, nonché l'entità delle garanzie, sia collettive che imprenditoriali, saranno regolate da una lettera aggiuntiva sottoscritta da entrambe le parti, da considerare come parte integrante della Convenzione, che potrà subire modifiche da concordarsi tra le parti.

#### Art. 2 – Importo massimo del singolo finanziamento. Forma tecnica

1. L'importo accordabile in termini di garanzia per singolo finanziamento non potrà – di norma – superare il limite di € 100.000,00 (centomila/00) per i finanziamenti ipotecari e di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per i finanziamenti chirografi, salvo diverso accordo tra le parti da valutare di volta in volta.

#### Art. 3 – Durata e validità delle garanzie collettive

1. La garanzia rilasciata in forza della presente Convenzione è sempre a tempo determinato.
2. La sua durata è pari a quella del finanziamento garantito; resta pertanto inteso che, alla scadenza del finanziamento garantito, ove la Banca e l'Impresa concordassero la concessione di un nuovo finanziamento, dovrà essere richiesta al Confidi, prima della scadenza della garanzia, la concessione di una nuova garanzia per il nuovo finanziamento. Con tale ultima espressione si intende anche l'eventuale proroga o rinnovo di facilitazioni di credito preesistenti.
3. In caso di delibera da parte del Confidi, subordinata all'acquisizione di pegni, ipoteche o fidejussioni personali, la Banca dovrà dare notizia dell'avvenuta acquisizione al momento della comunicazione della propria delibera. Nel caso in cui le garanzie indicate dal Confidi non potessero, per qualsiasi motivo, essere acquisite, la Banca potrà procedere al perfezionamento dell'operazione solo a seguito di formale assenso da parte del Confidi.

#### Art. 4 – Presentazione ed istruttoria delle domande

1. Le imprese interessate presenteranno la richiesta di garanzia al Confidi e la richiesta di affidamento alla Banca, corredate dalle indicazioni e dai documenti richiesti dal Confidi e dalla Banca medesimi.
2. Il Confidi e la Banca svolgeranno i rispettivi adempimenti per l'identificazione del cliente e l'acquisizione preliminare delle firme necessarie per l'istruttoria.
3. Il Confidi, al termine del proprio iter istruttorio e, nel caso di accoglimento della richiesta, inoltrerà alla Banca la propria delibera di garanzia prestata all'azienda richiedente il finanziamento.
4. La Banca, acquisita la completa documentazione e la delibera di garanzia del Confidi, provvederà entro 60 giorni ad inviare comunicazione al Confidi della delibera assunta e delle garanzie – in aggiunta a quella del Confidi – eventualmente richieste.
5. Il Confidi, nel medesimo termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera bancaria di cui sopra, farà pervenire alla Banca la Lettera di Garanzia, redatta secondo il modello di cui all'Allegato "A".
6. Laddove il Confidi condizionasse l'efficacia della propria garanzia all'acquisizione di controgaranzie e/o cogaranzie pubbliche e/o private, dovrà espressamente darne indicazione nella Lettera di Garanzia. Pertanto il perfezionamento della pratica potrà avvenire solo al verificarsi della precedente condizione.



#### Art. 5 – Istruzione della pratica e comunicazioni

1. La Banca ed il Confidisi impegnano ad individuare metodi, procedure di istruttoria e forme di comunicazione condivise che permettano di rendere sempre più efficace e sollecito l'intero iter di valutazione delle domande di concessione di credito e/o di gestione dei rapporti. A tal fine si indicano qui di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC), verso cui verranno preferibilmente inoltrati i flussi informativi fra le Parti, con utilizzo della firma digitale.
2. Nel caso in cui la Banca intendesse, attraverso il finanziamento garantito dal Confidi, consolidare e/o ristrutturare linee di credito in essere non garantite da quest'ultimo, dovrà richiedere il consenso al Confidi, che ne farà menzione nella Lettera di Garanzia.
3. Il perfezionamento dell'operazione di finanziamento è subordinato all'emissione, da parte del Confidi, della Lettera di Garanzia. La Banca, in base a specifica autorizzazione firmata dall'Impresa, tratterà l'importo della commissione e delle eventuali spese di istruttoria praticate di pertinenza di Confidi all'atto dell'erogazione del finanziamento e lo trasferirà al Confidi medesimo. Nel caso in cui quest'ultimo dovesse curare direttamente dall'impresa la riscossione della commissione e delle spese, il Confidi darà atto alla Banca, nella Lettera di Garanzia, di avere già incassato la commissione e le eventuali spese di istruttoria accessorie alla pratica, specificandone gli importi.<sup>1</sup>
4. Per ogni azienda garantita dal Confidi, la Banca fornirà per iscritto le seguenti informazioni:
  - data di erogazione;
  - data della prima rata (in caso di operazioni con piano di ammortamento);
  - forma tecnica di erogazione;
  - durata del finanziamento;
  - tipologia ed entità delle eventuali garanzie acquisite;
  - piano di ammortamento;
  - tasso applicato.
5. Previa acquisizione di specifica autorizzazione firmata dall'impresa, la Banca invierà, anche telematicamente, al Confidi copia della documentazione contrattuale (contratto di finanziamento, eventuale piano di ammortamento, copia delle fidejussioni, ecc.).

#### Art. 6 – Rilascio della garanzia

1. Allo scopo di garantire le linee di credito che verranno accordate dalla Banca ai sensi della presente convenzione, Confidi dichiara di costituirsi garante, nella forma contrattuale "a prima richiesta", a favore della Banca medesima, impegnandosi a prestare, a fronte delle singole linee di credito che verranno concesse ai suoi garantiti, adeguata scrittura di garanzia limitata nella percentuale e nell'importo per ciascuna linea di credito come sopra concessa.

#### Art. 7 – Utilizzo linee

---

<sup>1</sup> Ciò per consentire alla Banca di calcolare correttamente, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza, il TEG ai fini della legge sull'usura.



1. La Banca non potrà accordare alle Imprese garantite da Fidimpresa per operazioni perfezionate con l'intervento dello stesso, linee di credito per importi superiori a quelli assistiti da garanzia di Fidimpresa
- 2.

#### Art. 8 – Informazioni periodiche

1. Almeno con cadenza semestrale la Banca provvederà a trasmettere, in via telematica, al Confidi un tabulato con l'indicazione di tutti gli affidamenti in essere assistiti dalla garanzia Confidi, evidenziando, per ciascuno di essi – fra l'altro - la data di delibera del Confidi, la percentuale di garanzia concessa, la forma tecnica, l'importo accordato, il debito residuo, lo stato della posizione (regolare, in ritardo nel pagamento delle rate, in sofferenza), le eventuali ulteriori garanzie acquisite a presidio.
2. Dopo l'approvazione del bilancio annuale, CONFIDI ne rimetterà alla Banca copia in una ai dati relativi all'esposizione dei propri fondi rischi anche in relazione alle convenzioni stipulate con altre banche e alle controgaranzie ottenute.

#### Art. 9 – Fondo rischi

1. Il Confidi costituisce presso la Banca un "Fondo Rischi" appoggiato su uno o più conti correnti fruttiferi intestati a proprio nome, attraverso lo stanziamento di somme destinate alla garanzia collettiva dei finanziamenti accordati alle imprese garantite nell'ambito di operatività della presente convenzione.
2. Di tali conti può disporre, nei modi e nei limiti più avanti precisati, esclusivamente la Banca per la copertura di eventuali insolvenze che si verificassero in relazione agli affidamenti garantiti dal Confidi ai sensi della presente convenzione.
3. Al Confidi è riconosciuta la facoltà di disporre degli interessi e dei proventi finanziari maturati sul "Fondo Rischi", al netto delle ritenute fiscali e di eventuali altre competenze.
4. La Banca consentirà eventuali prelievi dal "Fondo Rischi", per destinazione ad altri "Fondo Rischi" costituiti per effetto di vigenti o nuove convenzioni stipulate o da stipulare con intermediari finanziari per scopi analoghi a quelli della presente convenzione o comunque rientranti nell'oggetto sociale del Confidi.
5. La Banca, quindi, consentirà il prelievo di somme che risultassero eccedenti rispetto all'ammontare complessivo delle quote di garanzia concedibili di cui al successivo art. 13, fermo restando che, in presenza di posizioni a sofferenza, i mezzi finanziari vincolati nei rispettivi "Fondi Rischi" dovranno risultare di ammontare almeno pari alla quota di tali esposizioni garantite dal Confidi.

#### Art. 10 – Cessione di crediti

1. La Banca potrà cedere a terzi i crediti vantati nei confronti delle imprese garantite, rivenienti da affidamenti regolati dalla presente convenzione. La banca potrà altresì conferire a terzi mandato con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1704 C.C., per la gestione sia in sede giudiziale che stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti delle imprese garantite, rivenienti da affidamenti regolati dalla presente convenzione.
2. La Banca, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente comma 1, assume l'obbligo di indicare nell'atto di cessione o nel mandato il valore delle garanzie prestate dal Confidi al momento della cessione o del mandato, tanto per quelle già escusse, quanto per quelle non ancora escusse.
3. Il Confidi riconosce il pieno diritto della Banca a cedere i crediti di cui sopra e/o conferire a terzi mandato per la gestione degli stessi, rinunciando sin d'ora ad opporre eccezioni di qualsiasi genere al riguardo, se non quelle derivanti dalla presente convenzione.

4. La Banca, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta cessione, dovrà comunicare per iscritto al Confidi l'avvenuta cessione o il conferimento dell'incarico a terzi, specificando le modalità e i termini della cessione o del mandato.
5. Il Confidi prende atto che, nella sopra indicata ipotesi di cessione di crediti e/o di mandato per la gestione degli stessi, il cessionario e/o mandatario potrà sostituirsi alla Banca per quanto previsto dalla presente convenzione.

## CAPO II (La Garanzia)

### Art. 11 – Natura e misura della garanzia

1. La garanzia di cui al presente Capo, da considerarsi sempre in percentuale, è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata dal Confidi alla Banca per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo di ciascuna operazione. Dagli organi competenti del Confidi potrà essere deliberata l'assunzione di una porzione di rischio superiore.
2. Il Confidi al fine del raggiungimento della percentuale di copertura di cui al precedente punto 1, potrà richiedere ed ottenere dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, il rilascio - in favore della Banca - della Garanzia Diretta o altre forme di co-garanzia o riassicurazione presso altri Istituti di Garanzia.
3. In misura della percentuale deliberata e nei limiti massimi di rischio assunti per la singola operazione, la garanzia rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - della Banca nei confronti dell'Impresa, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero del credito previste dal successivo art. 16.

### Art. 12 – Efficacia della garanzia

1. L'efficacia della garanzia del Confidi sulle singole operazioni decorre dall'erogazione della linea di credito da parte della Banca.
2. In caso di richiesta di ammissione alla controgaranzia e/o alla cogaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI, Confidi provvederà a trasmetterne copia alla Banca.
3. Confidi, in relazione al punto 2, comunicherà alla Banca l'avvenuta concessione o il rigetto della controgaranzia e/o della cogaranzia, trasmettendo alla stessa copia della comunicazione dell'esito.

### Art. 13 – Ammontare complessivo delle quote di garanzia prestate dal Confidi

1. La Banca potrà dar corso alle operazioni deliberate purché il rischio effettivamente a carico del Confidi non superi **di 5 volte** l'importo dello specifico Fondo rischi che il Confidi costituirà a fronte delle garanzie "A prima richiesta" rilasciate. Pertanto, in qualsiasi momento, tale Fondo rischi non dovrà mai essere inferiore del 10% rispetto al complesso dei rischi in corso per le garanzie prestate (c.d. "requisito minimo di patrimonializzazione"). Si precisa che "per rischio effettivamente a carico" si intende la quota di garanzia a carico del Confidi al netto della eventuale controgaranzia rilasciata a valere su Fondi di Garanzia nazionali, regionali e/o interconsortili.

2. Il requisito minimo di patrimonializzazione di cui sopra dovrà, all'occorrenza, essere sollecitamente ripristinato da Confidi, con l'intesa che, nelle more, l'operatività della Convenzione per le nuove operazioni resta sospesa.

#### Art. 14 – Controlli

1. I soggetti pubblici o privati che prestano la propria controgaranzia e/o cogaranzia sulle garanzie del Confidi, le Amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le piccole e medie Imprese garantite.

#### Art. 15 – Erogazione delle operazioni

1. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, mediante relativo atto di erogazione. Le operazioni sono regolate al tasso di interesse espressamente indicato in sede di contratto e/o di erogazione. Entro i trenta giorni successivi all'erogazione del saldo, la Banca deve far arrivare al Confidi dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
2. Nel caso il perfezionamento non dovesse avvenire entro tremesi dalla data della Lettera di Garanzia, occorrerà nuova delibera da parte del Confidi.

#### Art. 16 – Escussione della garanzia

1. Allo scadere della seconda rata consecutiva insoluta il debitore Richiedente è considerato moroso.
2. La Banca, invierà lettera di sollecito al pagamento, al debitore principale ai garanti e per conoscenza al FIDIMPRESA.
3. Allo scadere della quarta rata consecutiva insoluta il debitore Richiedente è considerato inadempiente.
4. La Banca comunicherà tempestivamente tale inadempienza al FIDIMPRESA, il quale potrà al riguardo controdedurre nel termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuta comunicazione.
5. In mancanza di controdeduzioni nel termine indicato, l'inadempienza dovrà ritenersi definitivamente accertata e potrà senz'altro farsi luogo all'espletamento di tutte le attività miranti al recupero del credito. In tal caso, la Banca provvederà alla estinzione del rapporto immobilizzato ed alla volturazione dell'intero importo da recuperare al conto sofferenze; contemporaneamente provvederà ad escutere la garanzia con addebito del conto di garanzia per importo pari alla somma escutenda a carico del FIDIMPRESA.
1. Nel caso in cui il FIDIMPRESA produca controdeduzioni nel termine indicato, la Banca, valutate le medesime, a suo insindacabile giudizio, nel termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuta comunicazione delle controdeduzioni, deciderà sull'accoglimento. In caso di mancanza di accoglimento, la Banca ne darà comunicazione al FIDIMPRESA e darà corso a quanto indicato nel comma precedente. Alla richiesta di escussione della garanzia la Banca deve allegare breve informativa contenente la data di inadempimento, la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione degli atti intrapresi e delle somme eventualmente recuperate, nonché l'ammontare della esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione al pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.



Art. 12  
(Azioni legali della Banca)

1. Realizzatesi le condizioni di cui al precedente art. 11, la Banca procederà senz'altro all'espletamento di tutte le attività ritenute utili, opportune o necessarie per il bonario componimento della vertenza.
2. In caso di esito negativo di tali attività, la Banca, salvo che non si evidenzi la antieconomicità delle azioni in considerazione della oggettiva insolvibilità del debitore, potrà procedere alle azioni legali tutte consentite dalla legge, anche nell'interesse di FIDIMPRESA, nei confronti del Richiedente e di terzi garanti, fideiussori e/o comunque coobbligati, ed anche nei confronti di eventuali eredi in caso di premorienza del debitore, ove ne sussistano le condizioni di legge.
3. In considerazione di tale ultima evenienza, la Banca comunicherà a FIDIMPRESA l'intendimento di procedere ad azioni legali. FIDIMPRESA, nel termine di giorni 30 (trenta) da tale comunicazione potrà a sua volta controdedurre, rappresentando la ravvisata antieconomicità di azioni giudiziarie. Ove la Banca egualmente proceda, FIDIMPRESA non è tenuta al ristoro di alcuna spesa in favore della Banca medesima.
4. La Banca e il Confidi, in via generale, previa valutazione congiunta, cureranno ciascuna per il proprio credito le eventuali azioni di recupero, ferma restando la possibilità di avviare azioni congiunte; in caso di azione congiunta si provvederà a conguagliare gli eventuali recuperi, proporzionalmente alle rispettive quote e le relative spese legali saranno ripartite tra le Parti in proporzione delle rispettive perdite e/o recuperi.

Art. 17 – Mancato pagamento da parte del Confidi

1. Nel caso di inadempienza da parte del Confidi nei termini di cui all'articolo precedente e unicamente nel caso lo stesso Confidi avesse attivato una controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ovvero del Fondo di Garanzia Regionale o di altro Istituto di Garanzia, la Banca, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberati dagli stessi Fondi di Garanzia, può richiederne direttamente l'attivazione.
2. Comunque Confidi è tenuto, in caso di pagamento oltre i termini di cui al punto 8 del precedente art. 16), a corrispondere gli ulteriori interessi di mora nella stessa misura applicata alla impresa finanziata.

Art. 18 – Surrogazione legale

1. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito del pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza della garanzia, Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sull'Impresa per le somme pagate. A tal uopo, la Banca surrogherà quest'ultimo, nei limiti dell'importo da esso liquidato, in tutti i diritti nei confronti dell'impresa insolvente e degli eventuali garanti.

CAPO III

(Disposizioni finali)

Art. 19 – Posizione del Confidi

1. La Banca prende atto che Confidi, con il rilascio della garanzia, non assume in alcun caso la veste di cofideiussore nei confronti del debitore principale e degli eventuali terzi garanti escludendo qualsiasi solidarietà.
2. Nella sua veste di garante autonomo nei confronti della Banca, Confidi assume altresì la veste di co-beneficiario al quale si estendono, relativamente alla linea di credito garantita, eventuali garanzie personali o reali rilasciate da terzi alla stessa Banca, solo dopo che Confidi sarà stata escussa dalla Banca.

#### Art. 20 – Privacy

1. In ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate, ai sensi dell'art. 13 dello stesso, circa le finalità e le modalità dei trattamenti dei propri dati conseguenti alla presente Convenzione e dei diritti di cui all'art. 7 del Codice.
2. Le Parti stesse consentono quindi, ove tale consenso fosse necessario, il trattamento dei propri dati nei limiti e con le modalità necessarie all'esecuzione della presente Convenzione.
3. Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, le Parti svolgono le attività di cui alla presente Convenzione, trattando i dati delle Imprese affidate e degli eventuali garanti e/o coobbligati, ciascuna nella propria qualità di titolare autonomo del trattamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del citato D.Lgs. 196/03.
4. A tale fine garantiscono il rispetto della suddetta normativa anche in relazione alla legittimità di acquisizione degli stessi dati e dal rispetto delle relative misure minime di sicurezza, rispondendo esclusivamente fino al momento in cui i dati restano nel loro possesso e nella loro disponibilità.

#### Art. 21 – Controversie e Foro Competente

1. Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione della Convenzione, o comunque connessa o dipendente, sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.

#### Art. 22 – Oneri

1. Qualunque onere fiscale derivante dalla convenzione o che comunque dovesse derivare dalla sua applicazione è ripartito in misura uguale tra le Parti.

#### Art. 23 – Elezione di domicilio

1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio come di seguito:
  - FIDICALABRIA, presso:
    - sede legale in Catanzaro, P.zza Garibaldi, n.16.
  - La banca, alternativamente, presso:
    - sede legale sita in Rende (CS), Via Alfieri;

#### Art. 24 - Modifiche

1. I patti di cui al presente atto possono essere di comune intesa modificati tramite semplice scambio di lettere tra le parti, le quali determineranno in questa ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.



Art. 25 – Decorrenza e validità

1. Il presente accordo entrerà in vigore dal 31/05/2018 e resterà valido finché non sarà disdetto da una della Parti mediante preavviso di 60 giorni, da recapitare tramite lettera raccomandata a.r. o Posta elettronica certificata (PEC).

Rende, li 31/05/2018

p. FIDIMPRESA  
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Domenico Sia

  
**FIDIMPRESA SCARL**  
**P.I. 01981590795**  
**Il Presidente**  
**(Domenico Sia)**


p. Bcc Mediocrati  
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Nicola Paldino

  
**CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI**  
**Soc. Coop.**  
**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Paldino**

**ALLEGATO**  
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI FINANZIAMENTI

	FIDIMPRESA
CATEGORIA TRASPARENZA	NON CONSUMATORI
TIPO MUTUO	<b>IPOTECARIO</b>
SAL	SI
PREAMMORTAMENTO	SI (MAX 12 MESI)
DURATA MAX	120 MESI (COMPENSIVI DEL PREAMM.)
TASSO	EURIBOR 6 M (12) + 3,25%
IMPORTO MAX	€ 100.000,00
SPESA INC. RATA	€ 4,00
ISTRUTTORIA	1,5% CON UN MIN. DI € 1.200
ESTIZIONE ANTICIPATA	2%
ASSICURAZIONE SCOPPIO E INCENDIO	OBBLIGATORIA
ASSICURAZIONE CPI	FACOLTATIVA
ONERI CONFIDI	3% - COMMISSIONE DI GARANZIA
	0,80% CON MAX € 1.500 - DIRITTI DI SEGRETERIA

	FIDIMPRESA
CATEGORIA TRASPARENZA	NON CONSUMATORI
TIPO MUTUO	<b>CHIROGRAFO</b>
SAL	NO
PREAMMORTAMENTO	SI (MAX 12 MESI)
DURATA MAX	60 MESI (COMPENSIVI DEL PREAMM.)
TASSO	EURIBOR 6 M (12) + 5%
IMPORTO MAX	€ 50.000,00
SPESA INC. RATA	€ 4,00
ISTRUTTORIA	1,5% CON UN MIN DI € 700
ESTIZIONE ANTICIPATA	2%
ASSICURAZIONE CPI	FACOLTATIVA
ONERI CONFIDI	3% - COMMISSIONE DI GARANZIA
	0,80% CON MAX € 1.500 - DIRITTI DI SEGRETERIA



10  
**FIDIMPRESA SCARL**  
P.I. 01981590795  
Il Presidente  
(Domenico Sia)



COOPERATIVO MEDICOMAN  
Soc. Coop.  
PRESIDENTE  
Domenico Padino